

*Modifica in blocco delle condizioni contrattuali afferenti i termini di pagamento dei fornitori*

Tribunale di Pavia, 25 novembre 2014. Presidente Balba. Relatore Caterina Attardo.

**Concordato preventivo - Modifica in blocco delle condizioni contrattuali afferenti i termini di pagamento dei fornitori - Atto di straordinaria amministrazione urgente**

*La modifica in blocco delle condizioni contrattuali afferenti i termini di pagamento dei fornitori costituisce atto di straordinaria amministrazione urgente autorizzabile ex art. 167 l.fall.*

*(Massima a cura di Andrea Balba - riproduzione riservata)*

omissis

DECRETO

VISTA l'istanza del 21.11.2014 con cui FSM ha chiesto

- di essere autorizzata ad effettuare gli acquisti di beni e servizi, con ordine emesso tra il 1° e 12 novembre 2014, verso i fornitori che hanno chiesto una variazione delle condizioni contrattuali relativamente ai termini di pagamento applicati sino al 31 ottobre 2014, data di presentazione del ricorso ex art. 161, comma 6 L.F. (nel prosieguo "data di riferimento");

- di essere autorizzata ad effettuare gli acquisti di beni e servizi per i quali non è prevista la predisposizione di un apposito ordine, verso i fornitori che hanno chiesto una variazione delle condizioni contrattuali nel senso sopra indicato;

- che sia ratificato il proprio operato in relazione agli acquisti di beni e servizi già effettuati nel periodo dal 01 al 18 novembre 2014, nuovamente da fornitori che hanno chiesto una variazione delle condizioni contrattuali nel senso sopra indicato.

VISTO il parere parzialmente favorevole dei commissari giudiziali del 24.11.2014 (limitato agli ordini già effettuati e pertanto con esclusione di acquisti futuri);

CONSIDERATO che l'autorizzazione richiesta:

- ha natura di atto di straordinaria amministrazione in considerazione del volume delle forniture e della incidenza sul patrimonio del debitore perché idoneo ad incidere negativamente sullo stesso, pregiudicandone la consistenza o compromettendone la capacità a soddisfare le ragioni dei creditori;

- ha carattere di necessità in quanto trattasi di forniture necessarie per l'attività tipica e indilazionabile propria della FSM (acquisto di medicinali, prodotti farmaceutici generali e prodotti affini)

- ha carattere di urgenza, risultando dall'istanza e dalla documentazione allegata che le scorte di beni di cui è necessario l'approvvigionamento sono quasi esaurite e la variazione contrattuale di cui all'istanza assicurerebbe ulteriori urgenti approvvigionamenti;

RILEVATO che dall'analisi effettuata dai Commissari emerge:

- l'assoluta conformità degli ordini e richiesta di fornitura rispetto al periodo pregresso la proposizione della domanda di concordato;
- che le richieste forniture, per il caso di regolare continuazione del contratto di factoring in essere con Ifitalia, risultano economicamente sostenibili;

RITENUTO, tuttavia, che le modifiche contrattuali non possano spingersi oltre alla previsione del pagamento alla consegna della merce per opportuna prudenza nella gestione delle operazioni commerciali, anche in considerazione della natura prededucibile del credito maturato dai fornitori e che pertanto non possa essere autorizzata una modifica delle disposizioni contrattuali che introduca la modalità di pagamento delle forniture "all'ordine";

RITENUTO che la centralizzazione dei pagamenti rispetto ai luoghi di consegna delle forniture non impedisca la previsione di pagamenti almeno alla consegna delle stesse, trattandosi di mera modalità organizzativa che deve essere adottata dal debitore;

CONSIDERATO, da ultimo, con riferimento alla richiesta di ratifica delle modifiche contrattuali per gli ordini effettuati dal 1 al 18 novembre 2014, che possono essere autorizzate sia in considerazione delle motivazioni sopra esposte con riferimento all'autorizzabilità rispetto agli altri ordini, sia per la modesta incidenza economica delle forniture interessate sulla complessiva situazione patrimoniale e finanziaria della ricorrente (€ 42.482,91);

P.T.M.

Il Tribunale autorizza

- la variazione delle condizioni contrattuali relative al pagamento, da anticiparsi al più al momento della consegna, per l'acquisto di beni e servizi il cui ordine è stato emesso tra il 1° e 12 novembre 2014 e di cui ai doc. 1, 2, 3 e 6 cl, qualora i fornitori ne abbiano fatto richiesta;
- la variazione delle condizioni contrattuali relative al pagamento, da anticiparsi al più al momento della consegna, per l'acquisto di beni e servizi (per i quali non è prevista la predisposizione di un apposito ordine) di cui ai doc. 4, 5 e 6 qualora i fornitori ne abbiano fatto richiesta;
- LA ratifica la modifica delle condizioni commerciali per l'acquisto di beni (con ordine emesso) e di servizi già effettuati nel periodo dal 1° al 18 novembre 2014.